



Bruxelles, 17.1.2024
COM(2024) 10 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

{SWD(2024) 5 final} - {SWD(2024) 6 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della raccomandazione**

La Commissione propone di negoziare un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca (di seguito, "accordo") con la Repubblica di Guinea-Bissau¹ che risponda alle esigenze della flotta dell'Unione e sia in linea con gli articoli 28, 31 e 32 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP)² e con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP³.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'attuale protocollo di attuazione⁴ dell'accordo concede possibilità di pesca ai pescherecci dell'Unione nelle acque della Guinea-Bissau e fornisce un sostegno settoriale considerevole per lo sviluppo sostenibile dei settori nazionali della pesca e dell'economia blu.

L'accordo è entrato in vigore il 16 giugno 2007 ed è stato tacitamente rinnovato ogni quattro anni. L'attuale protocollo di attuazione è entrato in vigore il 15 giugno 2019 a seguito dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, in data 6 giugno 2019, della decisione relativa alla sua firma e applicazione provvisoria e scadrà il 14 giugno 2024.

Il protocollo vigente prevede una contropartita finanziaria annua dell'UE pari a 11 600 000 EUR per l'accesso e a 4 000 000 EUR per il sostegno settoriale. La contropartita finanziaria dell'UE è integrata da canoni a carico degli armatori dell'UE per le licenze e le catture.

L'Unione europea ha già sviluppato una rete di accordi bilaterali di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) nell'Oceano Atlantico, in particolare con Mauritania, Guinea-Bissau, Senegal, Costa d'Avorio e Gambia. Come l'APPS con la Mauritania, l'accordo con la Guinea-Bissau è un accordo multispecie.

Le specie contemplate dal protocollo di attuazione in vigore sono quelle demersali (crostacei, cefalopodi e pesci), i piccoli pelagici e le specie altamente migratorie. Sulla base della capacità di pesca (basata sulla stazza lorda o TSL), il protocollo prevede possibilità di pesca per pescherecci da traino congelatori per gamberetti, pescherecci da traino congelatori per pesci e cefalopodi e pescherecci da traino per piccoli pelagici. Sono incluse anche le tonniere congelatrici con reti da circuizione, i pescherecci con palangari e le tonniere con lenze e canne. Il protocollo consente di pescare nelle acque della Guinea-Bissau alle navi dell'UE di Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Francia, Lituania, Lettonia e Polonia.

¹ Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011.

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

³ Conclusioni del Consiglio concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (Bruxelles, 19 e 20 marzo 2012), cfr. [qui](#).

⁴ Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) (GU L 173 del 27.6.2019, pag. 3).

Gli APPS contribuiscono a promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, garantendo che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle sue acque siano basate sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione. Questi tipi di accordi presentano inoltre tre ulteriori vantaggi. In primo luogo, promuovono la cooperazione scientifica tra l'UE e i paesi partner. In secondo luogo, promuovono la trasparenza e la sostenibilità ai fini di una miglior gestione delle risorse alieutiche. In terzo luogo, incoraggiano la governance degli oceani i) sostenendo il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività delle flotte nazionali e straniere e ii) fornendo finanziamenti per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e contribuire allo sviluppo sostenibile del settore della pesca locale. Gli APPS rafforzano la posizione dell'Unione all'interno di organizzazioni internazionali e regionali per la pesca quale l'ICCAT.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

I negoziati per un nuovo protocollo di attuazione con la Guinea-Bissau sono in linea con l'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e, in particolare, con gli obiettivi dell'Unione miranti a promuovere il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della decisione proposta è l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 218, paragrafo 3, TFUE prevede che la Commissione presenti raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa il negoziatore dell'Unione. A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente; competenza esclusiva.

- **Proporzionalità**

La decisione è proporzionale all'obiettivo di promuovere le finalità della PCP a livello internazionale e di garantire che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle sue acque siano basate sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La scelta dell'atto giuridico è prevista dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2023 la Commissione ha commissionato uno studio di valutazione ex post ed ex ante a un consulente indipendente⁵. Sulla base di tale studio, la Commissione ha effettuato una valutazione ex post del protocollo di attuazione in vigore e una valutazione ex ante delle possibili opzioni future. Le conclusioni della valutazione ex post ed ex ante sono riportate in un documento di lavoro dei servizi della Commissione.

Nella valutazione ex post del documento di lavoro, la Commissione ha concluso che l'attuale protocollo di attuazione è stato nel complesso efficace nel conseguire i suoi obiettivi, con margini di miglioramento in alcuni settori. A questo riguardo, la flotta dell'Unione continua ad essere interessata ad accedere alle zone di pesca della Guinea-Bissau per attuarvi strategie di sfruttamento nell'ambito di un quadro pluriennale, con una certa necessità di allineare le possibilità di pesca della flotta dell'Unione e il suo tasso di utilizzo. Per quanto riguarda la componente relativa al sostegno settoriale, la Commissione ha concluso che i fondi destinati a tale sostegno hanno contribuito i) a rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza della pesca e ii) a migliorare la governance degli oceani nella Guinea-Bissau e nella regione.

Nella valutazione ex ante del documento di lavoro, la Commissione ha concluso che è nell'interesse sia dell'UE che della Guinea-Bissau negoziare un nuovo protocollo di attuazione, apportando alcuni adeguamenti. Per quanto riguarda la Guinea-Bissau, negoziare un nuovo protocollo di attuazione garantirà una cooperazione continua con l'UE ai fini del rafforzamento della governance degli oceani attraverso i fondi specifici di sostegno settoriale previsti nell'ambito di un quadro pluriennale.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, i rappresentanti del settore pesca nell'UE, le organizzazioni internazionali della società civile e il ministero della Pesca e i rappresentanti della società civile della Guinea-Bissau. Sono state inoltre organizzate consultazioni in occasione delle riunioni del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.p.

- **Valutazione d'impatto**

n.p.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.p.

- **Diritti fondamentali**

Le direttive di negoziato (proposte in allegato alla decisione) raccomandano l'inclusione di una clausola sulle conseguenze delle violazioni dei diritti umani e dei principi democratici.

⁵ [Évaluation rétrospective et prospective du Protocole à l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l'Union européenne et la Guinée-Bissau.](#)

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il nuovo protocollo di attuazione incide sul bilancio in ragione della contropartita finanziaria dell'UE da versare alla Repubblica di Guinea-Bissau. Gli importi annuali degli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono stabiliti nell'ambito della procedura annuale di bilancio conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 e comprendono la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno⁶.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'avvio dei negoziati è previsto per gli inizi del 2024.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della raccomandazione**

La Commissione raccomanda che:

- il Consiglio la autorizzi ad avviare e condurre negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo con la Repubblica di Guinea-Bissau;
- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell'UE;
- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale, come previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

⁶ Capitolo 40 (linea di riserva 40 02 41), in linea con l'accordo interistituzionale sul QFP (2013/C 373/01).

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando che è opportuno avviare negoziati al fine di concludere un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica di Guinea-Bissau,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica di Guinea-Bissau.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Politica esterna della pesca" del Consiglio.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*